



NUOVE NORME SUI PAGAMENTI DALL'EGITTO: COSA CAMBIA? a cura della Redazione



In base a notizie reperite da più fonti, ci è giunta voce che la Banca Centrale dell'Egitto (**Central Bank of Egypt - CBE**) abbia di recente allentato le restrizioni inerenti i pagamenti che gli importatori egiziani devono effettuare in favore di venditori esteri. Poiché abbiamo necessità di notizie certe in merito, vi chiediamo di verificare se e in quale misura i pagamenti dall'Egitto siano stati facilitati.

Le notizie che vi sono giunte sono in parte vere, ma si tratta di facilitazioni molto limitate sia per quanto concerne la loro portata che per quanto riguarda l'impatto complessivo sull'interscambio commerciale. In data **3 maggio 2018**, la Central Bank of Egypt (CBE) ha emanato una **Circolare** avente ad oggetto "*procedure per facilitare le transazioni inerenti le importazioni*", che abroga solo in parte quanto disposto dalla Circolare della CBE del 21 dicembre 2015, la quale, ancora oggi, rappresenta la normativa cardine in tema di pagamenti dall'Egitto (vedi International Trade, n. 3 del 2016). Vediamo ora le due novità introdotte dalla Circolare del 3 maggio 2018, confrontandole con la disciplina previgente:

1. A partire dal 3 maggio u.s., la banca dell'importatore non deve più ricevere gli **originali dei documenti** inerenti un'operazione di importazione: tali documenti possono essere presentati alla banca domiciliatrice direttamente dall'importatore o da un suo agente. La nuova misura si applica per tutti i beni legalmente importabili in Egitto. Tale disposizione abroga in parte quanto stabilito dalla Circolare della CBE del 27 gennaio 2016, la quale stabiliva che i documenti originali dovessero essere inoltrati direttamente dalla banca dell'esportatore alla banca dell'importatore in Egitto.
2. L'altra novità prevede che le piccole e medie imprese che lavorano con le **forniture di alimenti essenziali** non sono più tenute a versare a garanzia il 100% del collaterale per il pagamento delle loro obbligazioni con credito documentario (lettera di credito). La Circolare del 21 dicembre del 2015, infatti, stabilisce che le banche egiziane possono emettere crediti documentari per l'importazione

di beni e servizi solo se l'ordinante (l'acquirente importatore) deposita a garanzia il 100% del collaterale. Sono previste, comunque, alcune eccezioni per le quali è sufficiente depositare a garanzia il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Dal tenore della Circolare del 3 maggio 2018, pare che le **piccole e medie imprese** (così definite dalla Circolare della CBE del 5 marzo 2017) siano totalmente esentate dal versamento di una garanzia quando intendano importare alimenti considerati essenziali

Conclusioni

In sintesi, possiamo affermare che le facilitazioni introdotte dalla Circolare della CBE del 3 maggio 2018 siano piuttosto modeste e aprano la strada ad alcuni **dubbi interpretativi**. In particolare, è necessario capire se:

- a. il fatto che i **documenti** inerenti qualsiasi importazione possano essere presentati alla banca domiciliatrice direttamente dall'importatore comporti un'abrogazione tacita della Circolare del 21 dicembre 2015, la quale impone quali unici metodi di pagamento il credito documentario e l'incasso documentario. Se così fosse, sarebbe possibile adottare con una controparte egiziana qualsiasi metodo di pagamento, tra cui il bonifico bancario posticipato. La formulazione della norma è piuttosto fumosa, ma si ritiene che la novità introdotta dalla Circolare del 3 maggio 2018 non abbia intaccato la sostanza della normativa vigente sui pagamenti. La novità in esame, quindi, rappresenterebbe solo uno sgravio burocratico;





- b. l'obbligo di versare garanzie sia stato rimosso solo per le **piccole e medie imprese** (identificate secondo i criteri dimensionali di cui alla Circolare della CBE del 5 marzo 2017) che operano esclusivamente nel settore alimentare oppure anche per quelle che effettuano occasionalmente importazioni di alimenti essenziali;
- c. tali imprese non debbano comunque versare una percentuale dell'importo a **garanzia** affinché la banca egiziana possa emettere il credito documentario in favore dell'esportatore. Dal tenore della norma, comunque, pare che l'esenzione sia totale.

Proprio per la sussistenza di questi dubbi, è necessario che l'importatore egiziano consulti attentamente la normativa, relazionandosi con la propria banca, al fine di conoscere con precisione - alla luce della nuova circolare sopra richiamata - quali siano i vincoli esistenti circa il pagamento delle importazioni.

Si suggerisce, comunque, all'esportatore italiano, di non trascurare di tutelarsi dal rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempienza del proprio cliente e/o del sistema Paese Egitto, adottando soluzioni e strumenti di pagamento o di garanzia che lo proteggano dal rischio commerciale, rischio Paese e dal rischio banca.

